

L'affidamento dei servizi pubblici locali non a rete

Gli schemi di bandi e contratti-tipo approvati con D.D. MIMIT del 16.5.2025

Servizi pubblici non a rete

«I servizi pubblici non a rete sono quei servizi di interesse generale erogati da un'amministrazione senza l'impiego di infrastrutture continuative e fisicamente interconnesse, che caratterizzano invece i servizi “a rete” (come la distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua).

In fase di prima applicazione i servizi individuati dal MIMIT sono:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

Servizi pubblici non a rete

Il settore deve, al tempo stesso:

- garantire l'accessibilità universale e la parità di trattamento tra tutti i cittadini
- essere opportunamente regolato in modo da garantire il rispetto e la promozione della concorrenza e le libertà di stabilimento e prestazione dei servizi.

Il MIMIT definisce quindi, in questo ambito, gli atti, gli indicatori e i livelli minimi di qualità di riferimento.

Su queste basi, gli enti locali possono organizzare e disciplinare i servizi pubblici non a rete di loro titolarità, tramite un **regolamento** o un **atto generale**, definendo condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione ed assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione».

Servizi pubblici non a rete

Decreto direttoriale 16 maggio 2025 - Servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica. Schemi per bando e contratto tipo

- Il decreto direttoriale 16 maggio 2025 definisce lo schema di bando di gara e lo schema di contratto tipo per i servizi pubblici locali non a rete, con il quale si completa l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 201 del 2022.
- In particolare, il decreto legislativo 201/2022 prevede che per i servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'Autorità di regolazione, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, nonché gli schemi di bandi e contratti tipo, **siano definiti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.**
- Dopo l'adozione del decreto 31 agosto 2023, che contiene le linee guida necessarie alla redazione del piano economico-finanziario e l'individuazione di indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi, con questo decreto vengono definiti anche lo **schema di bando tipo e lo schema di contratto tipo**, ai quali gli enti locali faranno riferimento al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «**servizi pubblici locali di rilevanza economica**»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

Servizi pubblici non a rete

Caratteristiche dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

- **Finalità sociale ed economica**: questi servizi soddisfano i bisogni della comunità, promuovendo la coesione sociale (essenziale a tal fine l'accessibilità del servizio agli utenti) e lo sviluppo del territorio;
- **Rilevanza economica**. Sono erogati dietro un corrispettivo, che però incontra nella sua definizione dei limiti legati alla necessità di garantire l'accesso a tutta l'utenza;
- **Necessità di intervento pubblico**. Senza l'intervento dell'ente locale, i servizi non verrebbero erogati o lo sarebbero a condizioni peggiori.

Servizi pubblici non a rete

Servizi pubblici locali a rilevanza economica:

- Servizi pubblici locali a rete;
- Servizi pubblici locali non a rete.

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;

Servizi pubblici non a rete

➤ Servizi pubblici locali non a rete.

Non esiste una definizione normativa nel Dlgs. 201/2022; essa si ricava in negativo da quella dei servizi a rete:

- **non richiedono infrastrutture fisiche interconnesse**
- **non necessitano di collegamenti funzionali tra sedi**
- **non sono soggetti alla regolazione di un'autorità indipendente.**

Servizi pubblici non a rete

Distinzione tra servizi a rete e non a rete	
Servizi a rete	<u>Servizi non a rete</u>
Organizzati tramite reti fisiche interconnesse	Non richiedono infrastrutture continue o reti strutturali
Coordinate e collegate funzionalmente	Autonome o non collegate funzionalmente
Soggetti a regolazione da autorità indipendente (es. ARERA)	Non soggetti a regolazione da autorità indipendente

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Art. 3 - Principi generali del servizio pubblico locale

1. I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

3. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Art. 4 - Ambito di applicazione e normative di settore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, **nel rispetto del diritto dell'Unione Europea** e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Art. 8 - Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

1. Nei **servizi pubblici locali non a rete** per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal **Ministero delle imprese e del made in Italy**, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- **Decreto direttoriale MIMIT del 31 agosto 2023** - Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica.
 - **Allegato 1:** Contiene le linee guida necessarie alla redazione del piano economico-finanziario.
 - **Allegato 2:** Presenta lo schema per l'individuazione degli indicatori di qualità dei servizi.

- **Decreto direttoriale MIMIT del 16 maggio 2025** - Servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica. Schemi per bando e contratto tipo
 - **Allegato 1:** Schema di bando-tipo
 - **Allegato 2:** Schema di contratto-tipo

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Art. 8 - Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.

I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

Servizi pubblici non a rete

- Nei servizi non a rete, la assenza di regolazione esterna lascia spazio a una **responsabilità pubblica più diretta** (con conseguenti maggiori rischi in capo anche ai funzionari).
- Ciò implica che la disciplina dell'affidamento non sia soltanto una cornice normativa, ma diventi **atto di scelta politica e amministrativa, orientato da obiettivi di inclusione sociale, efficienza e equità territoriale.**
- L'ente locale, in questo scenario, è chiamato non solo a rispettare regole formali, ma a **costruire modelli di servizio sostenibili e coerenti con la propria comunità.**
- L'affidamento di un parcheggio o di un impianto sportivo comunale non è un mero esercizio di compliance, ma un **momento in cui si manifesta l'identità del territorio, la cultura del servizio e il grado di fiducia tra cittadino e istituzioni.**

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

2. Ai fini della **scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale**, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare,
- inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali,
- della situazione delle finanze pubbliche,
- dei costi per l'ente locale e per gli utenti,
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili,
- nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita **relazione** nella quale sono evidenziate altresì


- le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta,
- nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Art. 15 - Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale **secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi** rispetto ad appalti pubblici di servizi, **in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.**



Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

- LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE
- LIBRO II – DELL' APPALTO
- LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI
- LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI
- LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL'ANAC. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

ALLEGATO I.1 – DEFINIZIONI

Art. 2. Definizioni dei contratti.

1. Nel codice si intende per:

- a) «contratti» (o «contratti pubblici»), i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante o da un ente concedente;
- b) «contratti di appalto» o «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- c) «contratti di concessione» o «concessioni», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

1. L'aggiudicazione di una concessione comporta **il trasferimento al concessionario di un rischio operativo** legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta o da entrambi.

Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto.

Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

2. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo **quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.**

La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da **fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti**. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Art. 19 - Durata dell'affidamento e indennizzo

1. Fatte salve le discipline di settore, **la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti**

- in funzione della prestazione richiesta,
- in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario
- e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.

Nel caso di affidamento a società in house di **servizi pubblici locali non a rete**, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Art. 19 - Durata dell'affidamento e indennizzo

2. Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, **in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti** indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un **indennizzo**, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 178. (Durata della concessione)

1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.
2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 178. (Durata della concessione)

3. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

4. **La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara**, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.

5. **La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1.** I contratti aggiudicati senza gara di cui all'articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificità della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità, valuta il modello più idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Art. 20 - Tutele sociali

1. I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalità, la **tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione,** anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, **secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.**

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 57. (Clausole sociali del bando di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento (tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e), nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 57. (Clausole sociali del bando di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Servizi pubblici non a rete

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **acquisiscono la dichiarazione** con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, **la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01.**

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Quadro normativo

Normativa statale generale

- Dlgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
- Decreto direttoriale 31 agosto 2023 - Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete
- Decreto direttoriale 16 maggio 2025 - Servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica. Schemi per bando e contratto tipo
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici

Normativa statale settoriale

- DLgs. 28 febbraio 2021, n. 38 (impianti sportivi)

Normativa regionale

- Eventuale normativa regionale negli ambiti consentiti

Impianti sportivi

Normativa settoriale

➤ Impianti sportivi

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38

Attuazione dell'articolo 7 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

Impianti sportivi

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (impianti sportivi)

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

d) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

➤ Non vengono fornite le definizioni di impianto sportivo a rilevanza economica e di impianto privo di tale rilevanza, importante per l'individuazione della formula amministrativo-contrattuale (appalto o concessione)

Impianti sportivi

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (impianti sportivi)

Art. 3 - Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente Decreto sono adottate, in attuazione dell'art. 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della

- competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché
- nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo e governo del territorio.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente Decreto.

3. Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Impianti sportivi

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (impianti sportivi)

Art. 5 - Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro

1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

- La norma pone questioni con il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza e con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici;
- L'ambito applicativo va circoscritto ai piccoli impianti privi di rilevanza economica

Impianti sportivi

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (impianti sportivi)

Art. 6 - Uso degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente.

4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti

Impianti sportivi

Per gli impianti sportivi il quadro normativo sulle modalità di affidamento pare piuttosto complesso e risente della distinzione tra:

- Piccoli impianti privi di rilevanza economica (appalti di servizi)
- Impianti aventi rilevanza economica (concessioni di servizi)

In assenza di una definizione e di criteri normativi univoci

Ulteriore elemento di criticità è dato dal rapporto tra

- La disciplina speciale prevista dal Dlgs. 38/2021 e dalle disposizioni che legittimano l'affidamento diretto, da un lato, e...
- La disciplina generale dei contratti pubblici di cui al Dlgs. 36/2023, al quale lo stesso Dlgs. 38/2021 fa rinvio anche per gli affidamenti diretti, dall'altro.
- L'eventuale vigenza di leggi regionali (negli ambiti di competenza riservati alle regioni)

Impianti sportivi

ANAC, Deliberazione 14 dicembre 2016, n. 1300

La gestione di **impianti sportivi con rilevanza economica**, qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II, del Codice stesso (per quanto compatibili).

La gestione degli **impianti sportivi privi di rilevanza economica**, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), deve essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

Impianti sportivi

ANAC, Deliberazione 14 dicembre 2016, n. 1300

Con riferimento alla natura del bene “impianto sportivo”, esso rientra nella previsione dell’ultimo capoverso dell’art. 826 del Codice civile, ossia in quella relativa ai **beni di proprietà dei Comuni destinati ad un pubblico servizio** e perciò assoggettati al **regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, ex art. 828 del Codice civile non possono essere sottratti alla loro destinazione** (Consiglio di Stato, sez. V, 26/07/2016, n. 3380)

Su tali beni insiste, dunque, un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività (Consiglio di Stato n. 2385/2013).

La gestione di tali impianti può essere effettuata dall’Amministrazione competente oltre che in forma **diretta** anche in forma **indiretta**, mediante affidamento a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva.

Impianti sportivi

ANAC, Deliberazione 14 dicembre 2016, n. 1300

L'affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale deve essere inquadrato nella concessione di pubblico servizio, pertanto l'Ente locale che intenda affidare a terzi tale gestione è tenuto, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ad indire una **procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto.**

L'Autorità ha altresì affermato che l'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 pur mostrando il favor del legislatore per l'affidamento degli impianti sportivi ai soggetti operanti nel settore dello sport, **non consente un affidamento diretto** degli stessi ma, in conformità alle norme ed ai principi derivanti dal Trattato, **occorre procedere ad un confronto concorrenziale tra i soggetti indicati nella stessa disposizione normativa.**

Detto confronto concorrenziale, secondo le considerazioni svolte, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006.

Impianti sportivi

ANAC, Deliberazione 14 dicembre 2016, n. 1300

Art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica), comma 25, della L. 289/2002 (*oggi abrogato, n.d.r.*)

« Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento».

Impianti sportivi

ANAC, Deliberazione 14 dicembre 2016, n. 1300

In ordine alle modalità di affidamento di tale gestione, alla luce delle intervenute disposizioni del D.Lgs. 50/2016, occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica.

Laddove gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre

gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'Ente.

Più in particolare «ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici» (TAR Lazio, 22 marzo 2011, n. 2538).

Impianti sportivi

ANAC, Deliberazione 14 dicembre 2016, n. 1300

Nel settore sportivo sussistono diverse tipologie di impianti, distinte per bacino d'utenza, per grandezza, per attività alle quali sono deputati; pertanto, la redditività di un impianto sportivo deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali

- i costi
- le modalità di gestione,
- le tariffe per l'utenza,
- le attività praticate.

In ragione di ciò la gestione dei predetti impianti può essere ascritta alla categoria delle concessioni di servizi se ricorrono gli elementi a tal fine indicati dal legislatore.

Impianti sportivi

ANAC, Deliberazione 14 dicembre 2016, n. 1300

Si osserva al riguardo che il D.Lgs. n. 50/2016 definisce la concessione di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vv), come «un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi».

Il rischio operativo, come precisato alla successiva lett. zz) è «il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile».

Impianti sportivi

ANAC, Deliberazione 14 dicembre 2016, n. 1300

Il Codice dedica alle concessioni (di lavori e) di servizi la Parte III, prevedendo per le stesse una specifica disciplina, così introducendo un regime differente rispetto alle previsioni del D.Lgs. n. 163/2006 che escludeva, all'art. 30, l'applicabilità del Codice per le concessioni di servizi e prevedeva la scelta del concessionario nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici.

Il D.Lgs. n. 50/2016 prevede, ora, all'articolo 164, comma 2, che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. Il successivo comma 3 specifica inoltre che «I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte».

Dunque, ove la gestione di impianti sportivi possa essere qualificata in termini di “concessione di servizi” secondo le indicazioni fornite dall'art. 3 del Codice, la stessa dovrà essere aggiudicata nel rispetto delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili).

Impianti sportivi

ANAC, Deliberazione 14 dicembre 2016, n. 1300

Nel caso in cui gli impianti siano privi di rilevanza economica (nel senso in precedenza indicato), come chiarito dal comma 3 dell'art. 164, l'affidamento non può avvenire in applicazione delle disposizioni dettate per le concessioni dalla Parte III del Codice.

Conseguentemente occorre chiarire se in tali casi debba trovare applicazione la disciplina in tema di appalti di servizi o se, invece, debba essere esclusa l'applicazione del Codice, come ipotizzato dall'istante sulla base del tenore letterale del citato art. 164, comma 3.

A tal fine occorre sottolineare che, secondo il “vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)” (Reg. (CE) n. 2195/2002, come mod. dal Reg. (CE) n. 213/2008), il codice CPV “92610000-0” è riferito ai “Servizi di gestione di impianti sportivi”. Detto CPV è attualmente ricompreso nell'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del D.Lgs. n. 50/2016, nella categoria “servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura”.

Impianti sportivi

ANAC, Deliberazione 14 dicembre 2016, n. 1300

Si tratta, pertanto, di un appalto di servizi poiché oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'Amministrazione ed in assenza di rischio operativo (secondo le definizioni contenute nell'art. 3 del Codice).

Discende da quanto sopra, che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35.

Si ritiene pertanto, che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la "gestione degli impianti sportivi" nell'Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, **debba ritenersi superata e non più applicabile la previsione di cui all'art. 90, co. 25, della L. n. 289/2002, sopra richiamato, dettata in un differente contesto normativo.**

Impianti sportivi

ANAC, Deliberazione 14 dicembre 2016, n. 1300

Nel caso in cui l'ente debba concedere esclusivamente l'uso di spazi pubblici per consentire lo svolgimento di eventi, tale fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione del Codice, ma costituisce una concessione amministrativa di beni pubblici, da affidare comunque con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione (Corte dei conti, parere n. 4/2008, Consiglio di Stato, sez. VI, 30.09.2010, n. 7239; Consiglio di Stato, sez. VI, 25.01.2005, n. 168).

Impianti sportivi

Consiglio di Stato, sez. V, 18/08/2021, n. 5915

Il servizio di interesse generale è “non economico” ai sensi e per gli effetti dell’art. 164 del Codice dei contratti pubblici quando non può essere fonte di remunerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto.

Per gli impianti sportivi si è chiarito in giurisprudenza che la redditività “deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall’ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l’utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie, etc.” (così Consiglio di Stato, V, n. 858/2021 citata).

Impianti sportivi

Consiglio di Stato, sez. V, 18/08/2021, n. 5915

Con la conseguenza che, nelle more,

- per l'affidamento degli impianti sportivi aventi rilevanza economica, si segue il già detto modello della concessione di servizi, ai sensi dell'art. 164, co. 2, e dell'art. 3, co. 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici;
- per l'affidamento degli impianti non aventi rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione dell'art. 164, co. 3, a meno che l'Ente locale non preferisca fare ricorso all'appalto di servizi ai sensi degli artt. 140 e seg. dello stesso Codice (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 858/2021, che richiama la Delibera ANAC 14 dicembre 2016, n. 1300).

Procedure di affidamento

Concessioni di servizi: le procedure di affidamento

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Procedure di affidamento

Concessioni di servizi: le procedure di affidamento

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

- a) il valore di eventuali clausole di opzione;
- b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;
- c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

Procedure di affidamento

Concessioni di servizi: le procedure di affidamento

Art. 180. (Contratti misti di concessione)

1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l'oggetto principale delle concessioni stesse.

- Gestione impianti con realizzazione di lavori di manutenzione o ampliamento struttura: concessioni di servizi
- Realizzazione di un nuovo impianto sportivo con successiva gestione: concessione di lavori

Procedure di affidamento

Concessioni di servizi: le procedure di affidamento

Art. 187. (Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea)

1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.

2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte.

Procedure di affidamento

Concessioni di servizi: le procedure di affidamento

E' possibile l'affidamento diretto di una concessione di valore infra 140.000 euro ?

Prevale l'orientamento negativo

- L'art. 50 del Codice si applica agli appalti (la norma fa riferimento alle «stazioni appaltanti» e non agli «enti concedenti»)
- L'art. 187 del Codice prevede una disciplina speciale e specifica per le concessioni sotto-soglia (*lex specialis derogat lege generali*)

Procedure sotto soglia nelle concessioni

TAR Emilia Romagna, Parma sez. I, Sentenza 18 giugno 2024, n. 155

A mente dell'art. 50 del Codice, ..., l'affidamento diretto riguarda i soli contratti di appalto di lavori di importo inferiore a €. 150.000 e i contratti di forniture e servizi (inclusi quelli di ingegneria, architettura e progettazione) di importo inferiore ad € 140.000,00. In tali casi l'affidamento dell'appalto potrà avvenire anche senza previa consultazione e ad operatori eventualmente tratti da elenchi della stazione appaltante, ma previa verifica di esperienze documentate.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al Libro IV «Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni», Parte II «Dei contratti di concessione», detta la disciplina applicabile al partenariato pubblico-privato e, in particolare, alle concessioni.

L'art. 187, poi, detta la disciplina dei «contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea».

La scelta del legislatore del nuovo Codice dei contratti pubblici è stata, dunque, quella di regolamentare in via autonoma le concessioni, quali *species* del *genus* del partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, riconoscendone l'autonomia rispetto ai contratti di appalto non solo per quanto attiene agli aspetti sostanziali, ma anche per quanto di specifica attinenza ai profili procedurali.

Procedure sotto soglia nelle concessioni

TAR Emilia Romagna, Parma sez. I, Sentenza 18 giugno 2024, n. 155 (segue)

Si assiste, infatti, ad una autonoma regolamentazione delle procedure di affidamento delle concessioni, senza alcun rinvio alla disciplina riguardante il settore degli appalti, al fine, evidentemente ritenuto essenziale, di attribuire autonoma dignità ad una porzione ormai rilevante dei contratti pubblici.

Per quanto di specifica attinenza, poi, alle concessioni di importo inferiore alla soglia europea, la scelta del legislatore del 2023 è stata quella di operare una **radicale inversione di rotta rispetto alla previgente disciplina, regolamentando autonomamente l'affidamento di tali contratti senza alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto e, in particolare, senza alcun richiamo all'art. 50** del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l'opzione dell'ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II del Libro IV del Codice.

Procedure sotto soglia nelle concessioni

MIT, Parere 17 aprile 2024, n. 2409

Concessioni – Affidamento diretto

Quesito

Si chiede un parere circa la procedura da esperire per l'affidamento della concessione di un servizio di importo inferiore a € 140.000,00, quindi al di sotto della soglia di cui all'art. 14, co. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023. L'interpretazione proposta dalla lettura dell'art. 187 del Codice, diversamente dalle possibili aperture formulate dal vecchio Codice e confermate da recente giurisprudenza amministrativa TAR Calabria, Reggio Calabria sez. II, 20/04/2023, n. 00344/2023, sarebbe previsto espressamente che gli enti concedenti procedano all'affidamento di un contratto di concessione sotto soglia esclusivamente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e quindi non sarebbe possibile poter affidare direttamente ai sensi dell'art. 50, co. 1, lettera b).

Procedure sotto soglia nelle concessioni

MIT, Parere 17 aprile 2024, n. 2409 (segue)

Concessioni – Affidamento diretto

Risposta aggiornata

La procedura per l'affidamento dei contratti di concessione è indicata all'art. 182 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023. Per il solo caso di affidamento di contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'art. 14, co. 1, lettera a), viste le esigenze di flessibilità e semplificazione già enunciate nella Relazione al Codice (cfr. pag. 224), in base al tenore dell'art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023, "l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"; ferma restando la facoltà, anche per tali procedure, di agire ai sensi dell'art. 182 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.

Pertanto, in risposta al quesito, la stazione appaltante potrà affidare la concessione sotto-soglia mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023, o, in alternativa, potrà agire ai sensi dell'art. 182 e ss. del Codice. **E' quindi escluso il ricorso all'affidamento diretto.**

Procedure di affidamento

Concessioni di servizi: le procedure di affidamento

Valore della concessione inferiore a 5.538.000 euro

- Procedura negoziata senza bando con invito rivolto ad almeno 10 operatori
- Procedura di gara su bando (libro IV + rinvii al libro II del Codice)

Valore della concessione pari o superiore a 5.538.000 euro

- Procedura di gara su bando
- (ipotesi teorica) Affidamento diretto per unicità comprovata dell'operatore economico (art. 76, c.2, lett. b) Dlgs. 36/2023)

Occorre anche considerare:

- **Procedura di Finanza di progetto (art. 193 Codice)**
- **Procedura speciale per l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi (art. 4 Dlgs. 38/2021)**

Procedure di affidamento

Appalti di servizi: le procedure di affidamento

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

c) **euro 221.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

Vocabolario comune appalti (CPV)

I seguenti codici CPV **non** sono compresi nell'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE

CPV: 92000000-1 Servizi ricreativi, culturali e sportivi

CPV: 92600000-7 Servizi sportivi

CPV: 92610000-0 **Servizi di gestione di impianti sportivi**

CPV: 92620000-3 Servizi connessi allo sport

CPV: 92621000-0 Servizi di promozione di manifestazioni sportive

CPV: 92622000-7 Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive

➤ Pertanto, trova applicazione la soglia standard di 221.000 euro

Procedure di affidamento

Appalti di servizi: le procedure di affidamento

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

21. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l'importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.

Procedure di affidamento

Appalti di servizi: le procedure di affidamento

Valore dell'appalto di servizi inferiore a 140.000 euro

- Affidamento diretto (art. 50, c.1, lett. b) Codice)
- Affidamento diretto mediante «convenzione» (artt. 5 e 6 DLgs. 38/2021)
- Altre procedure più concorrenziali adottate in «autovincolo»

Valore dell'appalto di servizi pari o superiore a 140.000 euro e infra 221.000 euro

- Procedura negoziata senza bando con invito rivolto ad almeno cinque oo.rr. (art. 50, c.1, lett. e) Codice)
- Altre procedure più concorrenziali adottate in «autovincolo»
- Affidamento diretto mediante «convenzione» (artt. 5 e 6 DLgs. 38/2021) ???

Valore dell'appalto di servizi pari o superiore a 221.000 euro

- Procedura di gara su bando
- (ipotesi teorica) Affidamento diretto per unicità comprovata dell'operatore economico (art. 76, c.2, lett. b) Dlgs. 36/2023)

Concessioni di parcheggi

- Oltre al **Codice dei Contratti Pubblici** (il modello è di regola quello della concessione), la gestione dei parcheggi può coinvolgere altre normative:
- **Norme urbanistiche locali:** I piani urbanistici comunali e i regolamenti edilizi stabiliscono le dotazioni minime di parcheggi e le modalità di realizzazione.
- **Codice della Strada (D.Lgs. 285/199 ss.mm. con Legge 25 novembre 2024, n. 177):** Rilevante per la segnaletica, la disciplina della sosta, le aree di parcheggio e la gestione della viabilità connessa.
- **Normative ambientali e paesaggistiche:** Se i parcheggi si trovano in aree vincolate.

Progettazione del servizio

➤ APPALTI DI SERVIZI

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

ALLEGATO I.7 – Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

Articolo 4-bis. Progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno

- da una relazione generale illustrativa,
- da capitolato tecnico **(il capitolato va allineato allo schema di contratto tipo di cui al Decreto direttoriale MIMIT del 16.5.2025)**
- da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice.

Progettazione del servizio

➤ CONCESSIONI DI SERVIZI

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

ALLEGATO I.7 – Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

Articolo 6-bis. (Progetto di fattibilità per la finanza di progetto)

2. Per le **concessioni di servizi**, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati:

- a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
- b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.

Progettazione del servizio

- Schema di contratto-tipo approvato con Decreto direttoriale MIMIT del 16.5.2021
- Schema di bando-tipo approvato con Decreto direttoriale MIMIT del 16.5.2021
- Linee guida per la redazione del PEF approvate con Decreto direttoriale MIMIT del 31.8.2023
- Schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità approvato con Decreto direttoriale MIMIT del 31.8.2023

Progettazione del servizio

CONS. STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO 2025, N. 5196

La concessione, che rappresenta una species del più ampio genus delle forme di parternariato pubblico privato, si qualifica per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario, pertanto, il PEF è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto, la cui adeguatezza e sostenibilità, con riferimento agli operatori economici che partecipano alla gara, deve essere valutata dall'amministrazione.

La funzione primaria del PEF, dunque, è quella di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa concessa, che si concretizza nella contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

Nel modello di PEF – eventualmente previsto nella documentazione di gara – l'amministrazione è tenuta a specificare gli oneri economici che concorrono a definire il rischio che l'operatore economico è chiamato ad assumere; infatti, se l'operatore non è posto a conoscenza di tutti gli oneri del servizio che dovrà svolgere, non sarà in condizione di valutare se, per la sua organizzazione di impresa, sia in grado di sostenere il rischio senza incorrere in perdite di attività e la sua offerta risulterà inevitabilmente inattendibile.

In sostanza, gli atti a base di gara devono identificare le prestazioni poste a carico del concessionario e quantificarne l'onere economico, in modo da consentire di definire compiutamente ex ante le condizioni che incideranno, nel corso della durata del rapporto, sull'equilibrio economico finanziario del servizio.

Affidamento delle concessioni di servizi

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 182. (Bando)

1. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.
2. Il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente concedente, anche secondo il formato dei modelli uniformi predisposti dall'Autorità di regolazione del settore.
3. Gli enti concedenti:
 - a) precisano nel contratto di concessione che i beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento;
 - b) possono prevedere che, per l'esecuzione di una quota dei servizi accessori affidati con la medesima procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori economici terzi.

Affidamento delle concessioni di servizi

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 182. (Bando)

4. Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione.

5. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, **lo schema di contratto e il piano economico-finanziario**, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto finanziatore. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'**allegato VI alla direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014**

Affidamento delle concessioni di servizi

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 182. (Bando)

6. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE.

7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- a) l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
- b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
- c) l'esistenza di un diritto esclusivo;
- d) la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Affidamento delle concessioni di servizi

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 182. (Bando)

7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- a) l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
- b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
- c) l'esistenza di un diritto esclusivo;
- d) la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

8. Le eccezioni di cui al comma 7, lettere b), c) e d) si applicano unicamente qualora non esistano alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione.

Affidamento delle concessioni di servizi

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 182. (Bando)

9. All'ente concedente non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate; in tal caso va presentata una relazione all'Autorità di regolazione del settore.

10. Un'offerta è ritenuta non appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente concedente specificati nei documenti di gara.

Affidamento delle concessioni di servizi

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 182. (Bando)

11. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi di aggiudicazione relativi alle concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea con le modalità previste dall'articolo 84. Gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni contengono le informazioni di cui all'allegato VII alla direttiva 2014/23/CE 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 o, in relazione alle concessioni di cui al comma 6 del presente articolo, le informazioni di cui all'allegato VIII alla stessa direttiva.

12. In ordine alla pubblicazione a livello nazionale di bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi di aggiudicazione, si applica l'articolo 85.

Affidamento delle concessioni di servizi

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 183. (Procedimento)

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'ente concedente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente prescritti dall'ente concedente;

b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica richieste nel bando;

c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi degli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato X alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98.

2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), contengono le condizioni e le caratteristiche, in particolare tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche, che ogni offerta deve soddisfare o possedere.

Affidamento delle concessioni di servizi

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 183. (Procedimento)

3. Gli enti concedenti forniscono, nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione e, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, dei requisiti minimi da soddisfare.

4. L'ente concedente può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.

5. L'ente concedente comunica a tutti i partecipanti la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, sono rese pubbliche per tutti gli operatori economici.

Affidamento delle concessioni di servizi

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 183. (Procedimento)

6. L'ente concedente assicura il ricorso alla **digitalizzazione** della procedura secondo le norme di cui al Libro I, Parte II. L'utilizzo di supporti e modalità digitali garantisce la trasparenza della procedura e l'imputabilità degli atti.

7. L'ente concedente può condurre liberamente **negoziazioni** con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni. Tali negoziazioni sono condotte di regola attraverso un dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 74.

8. L'ente concedente **verifica** le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di autocertificazioni o referenze che devono essere presentate come prova in base ai requisiti specificati nel bando di concessione; i requisiti sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

Affidamento delle concessioni di servizi

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 183. (Procedimento)

9. Per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'ente concedente può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

10. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

11. Si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101.

Affidamento delle concessioni di servizi

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 185. (Criteri di aggiudicazione)

1. Per l'aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo, l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione del successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.
2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione.
3. L'ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.

Affidamento delle concessioni di servizi

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n.36

Art. 185. (Criteri di aggiudicazione)

4. In deroga al comma 1 comma 3, se l'ente concedente, se riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un ente concedente diligente, quest'ultimo può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione. In tal caso l'ente concedente informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte.

5. Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adequatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

6. I componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti.